

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
N. 1564/AV2 DEL 06/11/2017**

Oggetto: CONVENZIONE CON IL LICEO CLASSICO STATALE "BETTINO PADOVANO" DI SENIGALLIA PER LA REALIZZAZIONE DEL PERCORSO ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO.

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2**

.....

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato.

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto.

VISTE la DGRM n. 621 del 27/07/2015 ad oggetto: "L.R. n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale", la Determina DG ASUR n. 550 del 31/07/2015 ad oggetto: "DGRM n. 621 del 27/07/2015 – Presa d'atto e conseguenti determinazioni" e la Determina DAV2 n. 1038 del 3/08/2015 ad oggetto: "Insediamento dell'Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell'Area Vasta 2".

VISTA l'attestazione del Dirigente della U.O. Bilancio e del Dirigente del Servizio Controllo di Gestione in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- D E T E R M I N A -

1. di accogliere, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, che si intende integralmente richiamato e trascritto, la richiesta dell'Istituto di Istruzione Superiore "B. Padovano" con sede in SENIGALLIA (AN) via ROSMINI, 22/B, di realizzare il percorso di alternanza scuola – lavoro, ai sensi dell'art. 4 della L. n. 53/2003 e del D. Lgs. n. 77 del 15 aprile 2005, in favore di due studenti individuati dall'Istituto medesimo, presso il Servizio delle Prestazioni Sanitarie dell'Area Vasta n. 2 Sede di Senigallia;

2. di approvare e, conseguentemente, sottoscrivere, a tal fine, giusta delega conferita con nota ASUR prot. n. 17602 del 7/8/2009 e confermata con nota ASUR prot. n. 23827 del 14/11/2011, apposita convenzione con l'Istituto di Istruzione Superiore "B. Padovano" di SENIGALLIA, secondo lo schema allegato alla presente determina quale parte integrante e sostanziale;

3. di dare atto che dalla presente determina non deriva alcun onere economico - finanziario a carico di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale;

4. di trasmettere la presente determina, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, alla Responsabile dell'U.O. Professioni Sanitarie Area Infermieristica-Ostetricia, nonché al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Area Vasta n. 2 Sede di Senigallia;
5. di dare atto che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.
6. Trasmettere il presente atto al Collegio sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

IL DIRETTORE AREA VASTA 2
Ing. Maurizio Bevilacqua

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE
U.O. BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE:

Le sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile del Procedimento, attestano che gli oneri derivanti dall'adozione del presente atto non derivano oneri economici a carico del bilancio aziendale.

Il Dirigente
Servizio Controllo di Gestione
Dott.ssa Letizia Paris

Il Dirigente
U.O. Gestione Economico Finanziaria
Dott.ssa Antonella Casaccia

La presente determina consta di n. 9 pagine di cui n. 4/ pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
U.O.C. SEGRETERIA di DIREZIONE

NORMATIVA E REGOLAMENTAZIONE DI RIFERIMENTO:

- Legge 24 giugno 1997, n. 196, recante “*Norme in materia di promozione dell’occupazione*”;
- D.M. 25 marzo 1998, n. 142, recante “*Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all’articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento*”;
- Circolare 15 luglio 1998 n. 92 del Ministero del Lavoro Direzione generale impiego, recante “*Tirocini formativi e di orientamento. D.M. 142 del 25/3/98*”;
- Legge 28 marzo 2003 n. 53, recante “*Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale*”;
- Decreto Legislativo 15 aprile 2005 n. 77, recante “*Definizione delle norme generali relative all’alternanza scuola-lavoro, a norma dell’articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53*”;
- DIRETTIVA n. 2 del 1 agosto 2005 della PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA, recante “*Tirocini formativi e di orientamento*”;
- Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*”;
- Nota Direzione Amministrativa protocollo n. 17592 del 7.08.2009;
- Atto di delega Direttore Generale protocollo n. 17602 del 7/8/2009;
- Nota Direzione Generale protocollo n. 23827 del 14.11.2011.

PREMESSE

Con richiesta effettuata via mail del 16/10/2017, acquisita al protocollo dell’Area Vasta n. 2 al n. 162932 del 16/10/2017, il Dirigente scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore “B. Padovano” con sede in SENIGALLIA (AN) via ROSMINI, 22/B, ha chiesto la disponibilità dell’Area Vasta n. 2 Sede di Senigallia ad accogliere quattro studenti dell’Istituto medesimo presso le strutture dell’Area Vasta n. 2 Sede di Senigallia (n. 2 Studenti presso il laboratorio Analisi e n. 2 presso il Centro Trasfusionale del Presidio Ospedaliero di Senigallia), al fine di realizzare il percorso di alternanza scuola – lavoro, ai sensi dell’art. 4 della L. n. 53/2003 e del D. Lgs. n. 77 del 15 aprile 2005.

Stante quanto sopra, è stato acquisito, con nota prot. 1449227 del 23/10/2017, il parere di compatibilità organizzativa per lo svolgimento del periodo di formazione orientamento – alternanza Scuola/Lavoro, con il quale la Dirigente delle Professioni Sanitarie – Area infermieristico – Ostetricia, Dott.ssa Maria Cristina Grassi, acquisita la disponibilità del tutor aziendale Dott. Marcello Campolucci, delegato ad ogni effetto quale responsabile della gestione, controllo e verifica dell’operato degli alunni frequentanti la formazione orientamento – alternanza Scuola Lavoro e di ogni altro adempimento previsto, autorizza

l'accoglimento, presso le strutture di un numero complessivo di due studenti del Liceo "B. Padovano" di Senigallia, individuati dal Liceo medesimo, al fine di realizzare il percorso di alternanza scuola – lavoro, per il periodo 06/11/2017 al 25 novembre 2017, fatta salva la necessità di variare il periodo per eventuali sopravvenute esigenze organizzative dei servizi.

TUTTO CIO' PREMESSO

RICHIAMATE le circostanze esplicitate in premessa;

TENUTO CONTO che il decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 142 del 25 marzo 1998, all'1, comma 3, prevede che *"I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi"*;
VISTA la Circolare 15 luglio 1998 n. 92 del Ministero del Lavoro - Direzione generale impiego, recante ad oggetto *"Tirocini formativi e di orientamento. D.M. 142 del 25/3/98"*;
VISTO, altresì, l'art. 4 della L. n. 53 del 28.03.2003, recante ad oggetto *"Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale"*;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 77 del 2005, i percorsi in alternanza scuola-lavoro per i giovani della scuola secondaria superiore di età compresa tra i 15 e i 18 anni *"sono progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro. ..."*;

TENUTO CONTO, altresì, che, ai sensi del successivo art. 3 del ridetto D. Lgs. n. 77 del 15.04.2005 *"le istituzioni scolastiche o formative, singolarmente o in rete ... stipulano apposite convenzioni, a titolo gratuito, con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, secondo quanto previsto ai commi 2 e 3 del presente articolo"*;

VISTA la Direttiva n. 2 del 1° agosto 2005 del Dipartimento della Funzione Pubblica, che prevede che *"L'attivazione del tirocinio formativo avviene tramite la stipula di una convenzione fra il soggetto promotore e il datore di lavoro ospitante cui e' allegato un progetto formativo e di orientamento"* e che *"Le disposizioni che disciplinano i tirocini formativi si rinviengono nell'art. 18 della legge 25 giugno 1997 n. 196 e nel decreto ministeriale del 25 marzo 1998 n. 142 adottato Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero della pubblica istruzione e con il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, che ne ha fissato criteri e modalita' di svolgimento"*;

CONSIDERATO, infine, che l'art. 1, comma 33, della Legge 13 luglio 2015, n. 107 dispone che i percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 sono attuati a partire dalle classi terze attivate nell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge;

RICHIAMATO l'atto di delega protocollo n. 17602 del 7/8/2009, con il quale il Direttore Generale ha conferito delega ai Direttori di Zona per il compimento di tutti gli atti concernenti l'iter procedimentale relativo alla stipulazione delle convenzioni per tirocini formativi e di orientamento, ivi compresa

l'adozione della determina di approvazione dello schema di convenzione oltre la conseguente sottoscrizione del contratto;

RICHIAMATA, altresì, la nota di protocollo n. 23827 del 14.11.2011, con la quale il Direttore Generale ha comunicato ai Direttori di Area vasta che sono confermate e, pertanto, pienamente operative in favore dei medesimi Direttori di Area Vasta le deleghe a suo tempo conferite mediante le note di protocollo n. 17592 e 17602 del 7.8.2009

SI PROPONE

1. di accogliere, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, che si intende integralmente richiamato e trascritto, la richiesta dell'Istituto di Istruzione Superiore "B. Padovano" con sede in SENIGALLIA (AN) via ROSMINI, 22/B, di realizzare il percorso di alternanza scuola – lavoro, ai sensi dell'art. 4 della L. n. 53/2003 e del D. Lgs. n. 77 del 15 aprile 2005, in favore di due studenti individuati dall'Istituto medesimo, presso il Servizio delle Prestazioni Sanitarie dell'Area Vasta n. 2 Sede di Senigallia;
2. di approvare e, conseguentemente, sottoscrivere, a tal fine, giusta delega conferita con nota ASUR prot. n. 17602 del 7/8/2009 e confermata con nota ASUR prot. n. 23827 del 14/11/2011, apposita convenzione con l'Istituto di Istruzione Superiore "B. Padovano" di SENIGALLIA, secondo lo schema allegato alla presente determina quale parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che dalla presente determina non deriva alcun onere economico - finanziario a carico di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale;
4. di trasmettere la presente determina, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, alla Responsabile dell'U.O. Professioni Sanitarie Area Infermieristica-Ostetricia, nonché al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Area Vasta n. 2 Sede di Senigallia;
5. di dare atto che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013.
6. Trasmettere il presente atto al Collegio sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

Il Responsabile del Procedimento
Dr. Claudio Costanzi

Il Dirigente
Dr. Gabriele Colombo

- ALLEGATI -

Schema di convenzione.

CONVENZIONE TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA E SOGGETTO OSPITANTE

TRA

L'Istituto di Istruzione Superiore "B. Padovano" con sede in SENIGALLIA (AN) via ROSMINI, 22/B, codice fiscale 92000370426, d'ora in poi denominato "istituzione scolastica", rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof.ssa ANNA MARIA NICOLOSI, nata a Ramacca (CT) il 16/09/1969, codice fiscale NCLNMR69P56H168X;

E

l'ASUR Marche Area Vasta 2, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", partita IVA/Codice fiscale 02175860424 con sede legale in Via Caduti del Lavoro ad Ancona e sede amministrativa a Fabriano in via F. Turati n. 51 nella persona del Direttore dell'AV2 Ing. Maurizio Bevilacqua domiciliato per la carica a Fabriano, in via F. Turati n. 51, giusta delega ricevuta dal Direttore Generale ASUR,

Premesso che

- ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n .81 e successive modifiche;

Si conviene quanto segue:

Art. 1.

L'ASUR Area Vasta 2, qui di seguito indicata anche come il "soggetto ospitante", si impegna ad accogliere a titolo gratuito, presso il Servizio delle Prestazioni Sanitarie dell'Area Vasta n. 2 Sede di Senigallia, n. 2 soggetti in alternanza scuola-lavoro, su proposta dell'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "B. PADOVANO" di Senigallia, di seguito indicata anche come "istituzione scolastica".

Art. 2.

1. L'accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in alternanza scuola lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
3. L'attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno;
4. Per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.
5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.
6. L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

Art. 3.

1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:

- a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
- b) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
- c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;
- d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
- e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
- f) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto;
- g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
- h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

2. Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:

- a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di alternanza;
- b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
- c) garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
- d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
- e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
- f) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:

- a) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
- b) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
- c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
- d) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
- e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal

percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

Art. 4

1. Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola lavoro il/i beneficiario/i del percorso è tenuto/sono tenuti a:

- a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
- d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.

Art. 5

1. L'istituzione scolastica assicura il/i beneficiario/i del percorso in alternanza scuola lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e, contestualmente, al soggetto promotore.

- Assicurazione: "UnipolSai" - Polizze: Responsabilità civile n. 119068301 – infortuni n. 119068329

2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:

- tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di alternanza;
- informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;
- designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);

Art. 6

1. Il soggetto ospitante si impegna a:

- a) garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
- b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
- d) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari;
- e) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

Art. 7

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di espressamente acconsentire che i dati personali concernenti i firmatari della presente convenzione e i tirocinanti ospitati, comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della convenzione, vengano trattati esclusivamente per le connesse finalità. Titolari del trattamento sono rispettivamente il soggetto promotore e il soggetto ospitante

Art. 8

1. La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata e dura fino all'espletamento dell'esperienza definita da ciascun percorso formativo personalizzato presso il soggetto ospitante.
2. È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

Luogo e Data

Fabriano

I.I.S. "B. Padovano" – SENIGALLIA
Legale rappresentante
Prof.ssa Anna Maria Nicolosi

ASUR - Area vasta n° 2
Legale rappresentante
Ing. Maurizio Bevilacqua

.....

.....